

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 dicembre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1993, n. 19.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 20.

Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 24.

Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 25.

Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95: «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 27.

Contributi di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime della strage avvenuta a Milano il 27 luglio 1993 . . . Pag. 32

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1993, n. 19.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18 del 16 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La regione Molise, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992, delle Convenzioni internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonché per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. La Regione, per le suddette finalità promuove la collaborazione attiva degli Enti, delle Associazioni agricole e venatorie, per diffondere e approfondire la conoscenza del patrimonio faunistico e la difesa dell'ambiente.

2. La Regione esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

3. La Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente, propone al Consiglio Regionale che li approva i piani pluriennali per gli interventi nel settore della caccia:

a) realizza la pianificazione del territorio mediante la destinazione differenziata del territorio stesso;

b) provvede a pubblicare annualmente entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio regionale e il relativo regolamento;

c) entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione promuove corsi di formazione sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

4. In attuazione delle direttive CEE la Regione provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi.

5. Su parere dell'I.N.F.S. la Regione può autorizzare esclusivamente Istituti a carattere scientifico a catturare per scopi scientifici. Può inoltre rilasciare allo stesso scopo autorizzazione per inanellare.

6. Emana norme in ordine al soccorso alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 2.

Tutela e uccellazione

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comunque presenti sul territorio regionale, nonché le specie autoctone minacciate di estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.

3. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge n. 157/1992 e dalla presente legge regionale.

3. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed Istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.

Art. 4.

Catture ed inanellamento

1. La Giunta Regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta Regionale, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.

3. Chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati è obbligato a darne notizia entro 10 giorni all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

4. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale vengono emanate norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

Tassidermia

1. L'esercizio dell'attività di Tassidermia è subordinato al possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio.

2. I dipendenti e titolari di Enti ed Istruzioni Pubbliche (quali Musei di Storia Naturale, Collezioni e Raccolte di interesse didattico-scientifico) e gli Istituti Universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto esclusivo degli Enti.

3. L'attività di Tassidermia è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica, oggetto di caccia nella Regione Molise o nel restante territorio nazionale;

b) agli uccelli mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purché l'abbattimento, l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) alla fauna, sia indigena che esotica, tradizionalmente allevata per fini amatoriali ed alla fauna domestica. È consentita, inoltre, la preparazione tassidermista, negli stessi limiti nei quali è permesso l'abbattimento di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia;

d) l'Amministrazione Provinciale può autorizzare la preparazione di ogni specie di selvatico deceduto per cause naturali o accidentali.

4. Il tassidermista deve annotare su di un apposito Registro di carica e scarico, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette eventualmente consegnatigli per la preparazione. Deve, inoltre, indicare le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso. La responsabilità di qualsiasi illecito è del committente. Sarà cura dello stesso produrre eventualmente una adeguata documentazione di supporto. È responsabile il tassidermista se non ottempera all'obbligo di registrazione ed a quanto previsto dal successivo comma.

5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al precedente comma, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa all'Amministrazione Provinciale. Nel contempo il tassidermista non potrà procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione Provinciale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione dovrà provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

6. Sono esonerati dall'obbligo della predetta segnalazione i Musei di Storia Naturale e le Collezioni scientifico-didattiche, non private.

7. Il Tassidermista è obbligato ad apporre su tutti i preparati di esemplari appartenenti a specie protette e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del Registro, di cui al precedente comma 1. Tale obbligo non è esteso a soggetti zoologici affidati per la preparazione da Enti ed Istruzioni Pubbliche.

8. Eventuali controlli potranno essere effettuati da funzionari debitamente autorizzati dagli organi competenti nel rispetto delle norme costituzionali e legislative vigenti in materia.

9. Chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari di animali imbalsamati appartenenti alla fauna protetta, deve inviare, ai fini dell'ulteriore detenzione, il loro elenco dell'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, con lettera raccomandata/avviso di ricevimento entro e non oltre un anno dalla data sopra citata.

10. È tenuto all'obbligo di cui al comma precedente anche colui che è in possesso di esemplari già dichiarati e/o già contrassegnati, tutto ciò anche al fine di conoscere il patrimonio zoologico regionale.

11. L'Amministrazione Provinciale competente per territorio apporrà su ciascuno degli esemplari dichiarati o parte di essi, ovvero sul basamento di sostegno degli stessi, un apposito contrassegno di modello uniforme saldamente fissato.

12. Nei confronti degli inadempienti trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per quanto concerne la detenzione ed il possesso di specie protette.

Art. 6.

Piano faunistico - Venatorio regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La pianificazione faunistico-venatoria regionale è attuata mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20% a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b) e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile all'esercizio utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:

- a) 8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;
- b) 5 per cento alle aziende agri-turistico-venatorie;
- c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.

7. Il Piano faunistico-regionale che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale Competente, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

8. Il Piano faunistico regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio, deve indicare:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10;
- b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 10;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Il Piano faunistico regionale deve essere accompagnato da un regolamento attuativo nel quale, tra l'altro, devono essere indicati i tempi per la costituzione dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia ed il loro insediamento.

10. Il regolamento regionale prevederà i criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli Organi di Gestione, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nel singolo ambito territoriale di caccia.

Art. 7.

Controllo della fauna

1. La Regione, sentito l'I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento.

Art. 8.

Delega di funzioni amministrative

1. In attuazione della legge dello Stato n. 142/90, n. 157/92 e, per l'effettivo decentramento e partecipazione di tutte le categorie interessate ai problemi della fauna e dell'ambiente, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, salvo quelle che la legge dello Stato riserva espressamente alla Regione. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. È altresì demandata alle Province l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di caccia.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico consultivi, dei Comitati tecnici faunistico-venatori provinciali previsti dalla presente legge. Anche le Province nell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza nazionale denominato I.N.F.S. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), e possono altresì avvalersi della collaborazione di Enti o Istituti pubblici e delle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9.

Comitati tecnici faunistico-venatori

1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale è costituito con deliberazione della Giunta Provinciale ed è così composto:

- a) dall'Assessore provinciale alla caccia o da altro amministratore provinciale da lui delegato con funzioni di Presidente;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni venatorie organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;
- c) da due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale. In caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta Provinciale scelti tra terne di nominativi proposte da ciascuna Associazione;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;
- e) da un rappresentante dell'E.N.C.I.;
- f) dal Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- g) da un rappresentante designato dalle aziende agro-turistiche-venatorie scelto d'intesa tra quelli esistenti sul territorio provinciale. In caso di mancato accordo provvede la Giunta Provinciale;
- h) da un rappresentante designato di comune intesa dalle aziende faunistico-venatorie presenti nella Provincia. In caso di mancato accordo, il rappresentante sarà nominato dalla Giunta Provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna azienda faunistico-venatoria;
- i) da un rappresentante di ciascun Comitato di Gestione degli ambiti territoriali di caccia;

l) da un rappresentante dei titolari di centri riproduzione della selvaggina presenti sul territorio provinciale. In caso di mancanza d'intesa provvede l'Amministrazione provinciale;

m) da un rappresentante dei Sindaci dei Comuni della Provincia, designato dall'A.N.C.I.;

n) dal Rappresentante del Settore caccia della Provincia con funzioni di Segretario.

2. Ove le disposizioni non dovessero pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta, la Giunta Provinciale provvederà d'ufficio.

3. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato provinciale competente ed è convocato dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

4. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico venatorio regionale, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno, predispongono, articolandoli per comprensori, i piani faunistico-venatori.

2. I Piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta, e trasmessi alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento.

3. I Piani faunistico-venatori devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alle riproduzioni della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare della impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) quagliodromi di superficie oscillanti fra i quattro dieci ettari fino al raggiungimento di una superficie massima di 25 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge 157/92 art. 14, comma 12).

4. Le zone di cui al comma 3 lettere a), b) e c) devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura delle Province interessate, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'Ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3 lettere a), b), c), e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

7. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3, lettera a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

9. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al successivo articolo 11.

10. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Province la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

11. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera sul fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza di circa 100 metri e comunque in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

Art. 11.

Piani di miglioramento ambientale

1. Le Province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di detta fauna anche tramite la cattura dei selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali.

2. L'attività di cattura e di ripopolamento viene esercitata dalle Province e tende all'immissione equilibrata sul territorio, delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 12.

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Le oasi di protezione sono istituite e gestite dalla Provincia, sentito l'I.N.F.S. Con le stesse modalità, l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato con tabelle indicanti il divieto di caccia, secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 11 della presente legge.

3. La Provincia, su richiesta dell'I.N.F.S., può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, la Provincia, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare abbattimenti selettivi; le operazioni di abbattimento debbono avvenire alla presenza di dipendenti di Pubblica Amministrazione aventi la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Art. 13.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 10 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite e gestite dalle province e dalle stesse revocate, qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore.

3. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

4. Nel caso estremo di sovrappollamento della fauna selvatica, recante eccessivo danno alle colture agrarie, la Provincia se non ha i mezzi per procedere all'immediata cattura, è autorizzata a porre in essere le procedure previste dall'art. 19, 2° comma, della legge 157/92.

5. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la Provincia può autorizzare gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

Art. 14.

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui alla lettera c) dell'articolo 10 comma 3 hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale.

2. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano anche la gestione per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni, singoli od associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando ricadenti nei rispettivi territori.

3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire Centri privati di riproduzione, lett. d) art. 10, della fauna selvatica allo stato naturale.

4. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi. Nella richiesta devono essere elencati i nominativi delle persone autorizzate al prelievo di animali allevati.

5. L'autorizzazione della Provincia fissa i quantitativi minimi per specie che il Centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del Centro.

6. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del Centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del Centro.

7. Le Province, ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ogni anno, le Province comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

8. Nei Centri privati, è consentito, ai fini di impresa agricola, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio.

9. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, la caccia è vietata. I Centri sono segnalati da tabelle, previste all'art. 10 comma 11 della presente legge.

10. Le Province esercitano attività di controllo e vigilanza nei centri privati.

Art. 15.

Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi

1. Le province, nel rispetto del regolamento regionale, istituiscono, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le zone di addestramento cani già in essere, possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento regionale potrà prevedere solo ed esclusivamente per le zone affidate in gestione, il divieto di caccia.

4. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, su richiesta degli interessati, istituiscono quagliodromi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla giunta Provinciale.

Art. 16.

Aziende faunistico - Venatorie senza fini di lucro

1. La Regione, su richiesta degli interessati, sentito l'I.N.F.S. e nei limiti della presente legge, istituiscono per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nonché per il potenziamento, lo sviluppo e l'irradimento della fauna selvatica autoctona, aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro in cui non è consentito immettere fauna selvatica successivamente al 31 agosto.

2. Dette concessioni, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, devono essere corredate di programmi di conservazione, potenziamento e ripristino di ambienti naturali atti a favorire la riproduzione delle specie cacciabili, nonché dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

3. In dette aziende la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della Regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento, tali da garantire una presenza costante sui territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30% delle sue risorse faunistiche.

4. Le aziende faunistico-venatorie vengono concesse e revocate dalla Giunta Regionale sulla base del regolamento tipo.

5. Le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, poiché perseguono finalità d'interesse generale, sono soggette a tassa di concessione regionale ridotta.

Art. 17.

Allevamenti di fauna selvatica

1. Gli allevamenti di fauna selvatica delle specie cacciabili, di cui all'art. 27 della presente legge, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni dalla medesima emanate.

4. Le Province sono delegate all'attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Sono soggette ad autorizzazione della Provincia anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili. Tali attività possono essere svolte soltanto con esemplari appartenenti alle specie autoctone cacciabili o a quelle esotiche non protette da accordi internazionali.

6. Gli esemplari prodotti negli allevamenti, di cui al comma 1, devono essere muniti di anelli inamovibili.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari, muniti di regolari anelli.

8. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per l'impianto e la gestione di Centri consortili di allevamento di selvaggina, istituiti dalle Province per il ripopolamento faunistico. Il contributo è concesso sulla base di un programma di spesa, l'erogazione è disposta per il 50 per cento in via d'acconto per il restante 50 per cento previa presentazione della documentazione probatoria della spesa.

Art. 18.

Ambiti territoriali di caccia

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 60.000 ettari.

2. D'intesa con le regioni confinanti e per esigenze motivate, la Giunta Regionale può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più Province.

3. Ad ogni ambito di caccia, in rapporto all'estensione territoriale ed alle risorse faunistico ambientali, viene applicato l'indice di densità venatoria minima indicata dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 19.

Comitati di gestione degli ambiti territoriali

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, sono costituiti con provvedimento della Giunta Provinciale competente per territorio e sono così composti:

a) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzi dette siano presenti in numero inferiori a cinque, le designazioni necessarie per completare le rappresentative saranno espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

b) da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per associazioni;

c) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta Provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione ambientale;

d) dai Sindaci dei tre Comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio con voto consultivo.

2. Svolge le funzioni di Segretario, un dipendente dell'Ufficio Caccia competente per territorio con qualifica funzionale non inferiore a VII livello.

3. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Qualora le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta, la Giunta Provinciale provvederà d'ufficio.

4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno sede presso le competenti Amministrazioni Provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati una sola volta.

5. I Comitati di gestione così costituiti, eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti in numero non inferiore a tre.

Art. 20.

*Gestione degli ambiti territoriali di caccia
funzioni delle province*

1. Ai fini del Coordinamento della gestione programmata della Caccia, le Province:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di gestione;

b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la gestione venatoria;

c) determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente;

d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di gestione in una misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi ridotta al 50% per i cacciatori residenti nel Molise.

2. Le suddette quote, da versare all'Amministrazione Provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.

Art. 21.

Compiti dei comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante l'anno solare.

2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il Comitato di gestione degli A.T.C. provvede, altresì, alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

4. A partire dalla stagione venatoria 1995/96, il Comitato di gestione deve fornire all'Amministrazione Provinciale elementi di valutazione al fine della determinazione del contributo da assegnare ai proprietari o conduttori ai sensi del successivo art. 25.

5. Il bilancio preventivo dell'A.T.C. viene approvato dal Comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è inviato alla Provincia, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

6. Ogni A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7. Ogni A.T.C. deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati, secondo le norme della presente legge; è considerato, altresì, esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 3, lettera d).

3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata o sia intento al recupero di quella da lui ferita non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

4. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative RCVT ed infortuni, con relativi massimali, previsti dalla legge dello Stato.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza con allegato il calendario regionale riportante, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito all'Amministrazione Provinciale che l'ha rilasciato entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

7. Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, alla restituzione del tesserino della stagione precedente.

8. Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale concesso.

9. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

10. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso nella Regione Molise può essere praticato in forma vagante e fissa, con o senza l'ausilio del cane.

11. Ogni cacciatore residente nel Molise ha diritto d'accesso gratuito, a domanda, da presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, a tutti gli ambiti territoriali di caccia, istituiti nella Regione, previo il pagamento di una sola quota.

12. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.

13. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Molise.

Art. 23.

Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore a 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 24.

Uso dei falchi

1. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito sotto il controllo dell'I.N.F.S. esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (legge 19 dicembre 1975 n. 874).

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione Regionale, avvalendosi dell'I.N.F.S. o del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma e tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvederà al maraggio degli esemplari detenuti che non potranno essere superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'I.N.F.S. ed alla redazione di una scheda in quadrupliche copia, fornita anch'essa dall'I.N.F.S., dove saranno riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti, una copia verrà archiviata presso l'Amministrazione Regionale, una presso la competente Amministrazione Provinciale, una copia verrà inviata all'I.N.F.S. ed una copia verrà rilasciata al possessore del rapace.

4. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, le variazioni di consistenza dovranno essere denunciate entro 10 giorni all'Amministrazione Regionale ed a quella Provinciale competente per territorio, con specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi.

5. All'atto della denuncia, il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco.

6. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'I.N.F.S. che provvederà, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.

Art. 25.

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio Regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/96, dalle Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta Regionale, richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla stessa è esaminata entro 60 giorni; la richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 7 e 8. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente con regolamento del Consiglio Regionale quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta Regionale, sentito il settore decentrato competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati

a cura del proprietario o del conduttore alla Giunta Regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

6. La superficie dei fondi chiusi, di cui ai commi 2 e 5, entra a far parte della quota non superiore al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio destinato a protezione della fauna selvatica, di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 26.

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile alla caccia, la Giunta Regionale, su richiesta degli interessati, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e dell'I.N.F.S., può autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1049/88 CEE e successive modificazioni.

3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

4. La Giunta Regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 27.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dal primo settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera maltingia (*Passer montanus*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepore comune (*Lepus europaeus*); fagiano (*Phasianus colchicus*);

b) specie cacciabili dal primo settembre al 15 gennaio: volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); fologa (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas quequedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Solopx risicola*); taccola (*Corvus monedula*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornicchia grigia (*Corvus cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*);

d) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elephas*); daino (*Dama dama*);

e) specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre o dal primo novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. La Regione fissa le giornate di caccia a tre settimanali a libera scelta del cacciatore.

Art. 28.

Calendario venatorio

1. Entro e non oltre il 15 giugno, la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Competente Commissione Consiliare, approva e pubblica il calendario ed il regolamento relativo all'intera stagione venatoria.

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere, in particolare, indicate:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere giornaliero;
- d) inizio e termine della giornata di caccia;
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia;
- f) l'uso dei cani;
- g) disposizioni per le gare cinofile;
- h) indicazione per la caccia al cinghiale;
- i) divieti e sanzioni;

3. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. La Giunta Regionale può definire nel calendario venatorio l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi mensili o quindicinali, indicando con la stessa cadenza periodica, l'ora legale di termine.

Art. 29.

Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta Regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 27.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora venga verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta Regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.

2. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nominativamente designate dall'Ente di gestione, munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. La Giunta Regionale, per comprovate ragioni, di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi, tutti munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 30.

Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Molise fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste su parere dell'I.N.F.S.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero è comunque regolamentata dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 31.

Divieti

1. Oltre ai divieti contenuti nell'art. 21 comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nella Regione Molise non è consentito:

- a) esercitare la caccia da appostamento fisso a qualsiasi tipo di selvaggina con uso di richiami vivi;
- b) la posta alla beccaccia e al beccaccino;
- c) esercitare la caccia al colombaccio con colombe addestrate;
- d) utilizzare civette per la caccia delle allodole;
- e) esercitare la caccia sui terreni in attività di coltivazione, nei frutteti ed in vigneti specializzati;
- f) l'abbattimento di giovani nati di cinghiali con manto rigato;
- g) bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti in tutto il territorio della Regione dal 1° aprile al 20 settembre: l'osservanza del periodo temporale predetto può essere derogato, con espressa motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato, al Presidente della Provincia;
- h) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di ogni razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui territori comunque vincolati per fini faunistici e venatori, devono essere catturati;
- i) l'esercizio della caccia su terreno in tutto o in gran parte coperto di neve, ad eccezione della caccia al palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenne, limitatamente alle specie cacciabili e per i periodi consentiti dalla legge.

Art. 32.

Risarcimento danni alle produzioni agricole

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, è consentito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. In ciascuna Provincia, viene costituito dalla Giunta Provinciale un comitato composto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia, cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione Provinciale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia, designato dall'Assessore Provinciale competente per materia.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato competente per territorio che procede entro 30 giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e, nei 90 giorni successivi, alla liquidazione.

4. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche-venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmatica, è disposto dai Comitati di gestione.

Art. 33.

Abilitazione all'esercizio venatorio

1. In applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/92, la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno superato l'abilitazione all'esercizio venatorio sostenuto dinanzi all'apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.

2. Presso le Amministrazioni Provinciali ha sede la Commissione di cui al precedente comma.

Gli esami devono vertere sulle seguenti nozioni:

a) Legislazione venatoria e in particolare:

— Concetto di fauna selvatica; specie cacciabili e periodi caccia: differenza fra selvaggina Stanziale e Migratoria; concetto di esercizio venatorio; tempi e forme di caccia consentiti; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi ed alle modalità; calendario venatorio e concetto di caccia programmata.

Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio validità, rinnovo, assicurazione per responsabilità civile, tesserino venatorio regionale).

Zone di ripopolamento e cattura; oasi di protezione ed ambiti territoriali di caccia.

Addestramento ed utilizzazione dei cani; organi preposti alla gestione della caccia; agenti di vigilanza e loro poteri; sanzioni e procedure;

b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili:

— Concetti fondamentali di equilibrio della natura; rapporto fra fauna selvatica ed ambiente naturale; conoscenza delle varie specie di fauna selvatica omeoterma con particolare riferimento alle specie cacciabili ed a quelle protette;

c) Armi e munizioni da caccia:

Nozioni generali e particolari sui vari tipi di armi e munizioni da caccia; custodia, manutenzione, controllo, trasporto e conservazione delle armi e munizioni; uso corretto delle armi durante l'attività venatoria; gittata delle armi impiegate a distanza di sicurezza da osservare per la prevenzione degli infortuni;

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

Rapporto tra agricoltura ed attività venatoria. Rispetto degli ambienti naturali e ripristino dell'habitat per lo sviluppo e l'incremento della fauna selvatica.

Conoscenza delle norme che impediscono o limitano l'esercizio venatorio per il rispetto e la salvaguardia delle colture agricole;

e) Norme di pronto soccorso.

3. La Commissione sarà così composta in base alle materie di cui al comma 1:

a) da numero cinque esperti delle materie di cui innanzi;

b) da numero cinque supplenti;

c) da funzionario del Settore caccia della Provincia, con funzioni di segretario, designato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

I componenti della Commissione restano in carica tre anni. I commissari effettivi eleggono tra di loro un Presidente. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il commissario più anziano in età.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole per tutte e cinque le materie elencate al comma 3 e la commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità: in caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei, non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi 3 mesi.

6. Gli esami sulle precisate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale.

7. L'abilitazione venatoria è necessaria sia per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia che per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

9. Per essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale diretta al Presidente della Commissione presso la provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e rimborsi di cui alla legge regionale 1^o marzo 1983 n. 7. Allegato A e successive modificazioni.

Art. 34.

Tasse di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della legge 11 febbraio 1992 n. 157, istituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della tassa erariale di cui al n. 26, sottouniverso 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e non è dovuto qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o l'eserciti esclusivamente all'estero.

3. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale:

a) gli spostamenti fissi;

b) i centri privati di produzione della selvaggina, allo stato naturale;

c) le aziende faunistiche venatorie, in relazione alle quali, quando non sussistano fini di lucro è ridotta ad 1,4;

d) le aziende agri-turistico-venatorie.

5. I proventi della tassa di cui al primo comma sono utilizzati, per le finalità di cui all'art. 23 comma 4 della legge 157/92.

Art. 35.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonché le armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

2. Gli agenti di vigilanza delle Province esercitano la loro attività nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio: portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

3. Gli agenti di vigilanza della Provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 36 anche fuori dall'orario di servizio.

4. Concorrono alla vigilanza, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sotto ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi naturali, nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionale.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di preparazione organizzati dalle Province ed al conseguimento di un attestato di idoneità, previo esame dinanzi alla commissione di cui al precedente art. 33.

7. A tutti gli agenti di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

8. Agli agenti di cui ai commi 1, 4 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

9. Le Province organizzano corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

10. A detti corsi possono partecipare, su richiesta delle rispettive organizzazioni di appartenenza, gli aspiranti «guardie venatorie volontarie» delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di cui al comma 6.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 36.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 35, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli Enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

Art. 37

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e nella presente legge, si applicano integralmente le sanzioni penali previste nell'art. 30 della legge 157/92.

Art. 38.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e nella presente legge, salvo che il fatto sia previsto come reato, si applicano integralmente le sanzioni amministrative previste nell'art. 31 della legge 157/92.

2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) L. 5000 per ogni bossolo non raccolto di proprie cartucce usate;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni cane lasciato incustodito o in allenamento od addestramento in periodi o su territori non consentiti. Se la violazione viene nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

c) da L. 300.000 a L. 1.200.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 31, lettera g), della presente legge;

d) L. 50.000 per ogni tabella abusiva o poste in difformità o in contrasto con le disposizioni della presente legge o della legge 157/92;

e) da L. 200.000 a L. 1.200.000 per la violazione di cui all'art. 33, ottavo comma, della presente legge.

Art. 39.

Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste nell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92 comma 1 lettere a), b), d) ed i) nonché di quelle delle lettere f), g) ed h) limitatamente all'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice Penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92 comma 1 lettere c) ed e) nonché per i fatti delle lettere d) ed i), limitatamente alla ipotesi di recidiva di cui all'art. 99 secondo comma n. 1 del Codice Penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice Penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto all'art. 30 comma 1, lettera 1), nell'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1 del Codice Penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1, sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non effettuata nei 30 giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30 legge 157/92 comma 1, lettere a), b), c), d) ed i), al questore il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dall'art. 31 legge 157/92 comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g), del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte della Provincia competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza, ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 40.

Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, la Giunta Regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tale fine il questore di ciascuna Provincia comunica alla Giunta Regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

Art. 41.

Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nel comma precedente le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 70% a favore delle province per la realizzazione del Piano faunistico-venatorio, ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale; di cui gli articoli 10 e 11;

b) nella misura del 5% a favore delle Province per il finanziamento dei fondi;

c) nella misura del 10% a favore delle Province per i contributi ai proprietari o conduttori per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio;

d) nella misura del 5% a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni delegate;

e) nella misura del 2% a favore delle Province per corsi di preparazione e di aggiornamento per agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;

f) nella misura massima dell'8% a favore delle Province per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura.

3. Le Amministrazioni Provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

4. Le Amministrazioni Provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dal presente articolo, nonché le entrate di cui al precedente art. 20 con l'osservanza delle destinazioni programmate.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

a) «Proventi delle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio»;

b) «Proventi delle tasse di concessione regionale per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico-venatorie e per centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale ed appostamenti fissi»;

c) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di concessioni».

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti nei seguenti capitoli di previsione della spesa:

a) «Spese per la stampa del Calendario e regolamento venatorio e dei tesserini per la caccia programmata» articoli 16 e 28;

b) «Spese per la realizzazione del piano faunistico-venatorio, per ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale» articoli 11 e 12;

c) «Spese per il fondo risarcimento danni alle produzioni agricole prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria» articolo 32;

d) «Spese per contributi ai proprietari o conduttori per l'utilizzo di terreni agricoli» - art. 25;

e) «Spese per funzioni amministrazione delegate» art. 3;

f) «Spese per i corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie» - art. 35.

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 43.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio Regionale approva i regolamenti attuativi della presente legge.

2. Al termine dell'annata venatoria 1994/95 la Giunta Regionale trasmette al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Ministero dell'Ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

3. Per tutto quanto non previsto dalla seguente legge, si applicano le norme contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157.

4. Sono abrogate le leggi regionali 27 luglio 1979 n. 20 e 6 giugno 1988 n. 14.

Art. 44.

Norme transitorie

1. Nelle more di applicazione della presente legge, l'attuale ordinamento, resta in vigore per la stagione venatoria 1993, previo decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 45.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Campobasso, 10 agosto 1993.

DI BARTOLOMEO

93R0647

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 20.

Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali Regionali degli imprenditori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 20 del 16 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise riconosce, nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge, nel concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello regionale della: Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Coltivatori e Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana o di qualunque altra organizzazione con riferimento nazionale, un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione della programmazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

Art. 2.

Alle Organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi per programmi di iniziative volte all'attuazione di programmi intesi a promuovere ed a favorire le forme associative, l'assistenza tecnica e la promozione sociale ed economica del mondo agricolo con riferimento agli obiettivi di sviluppo della Regione.

Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata la somma di L. 300 (trecento) milioni per l'anno 1993. Per gli anni successivi, con la legge approvativa di bilancio, si adeguerà l'importo del suddetto stanziamento, tenuto conto del tasso d'inflazione.

Art. 3.

Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando:

a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 della presente legge;

b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;

c) ogni utile documentazione atta a dimostrare la propria rappresentatività giusta allegato tabella A.

Le Organizzazioni sindacali interessate sono tenute a presentare il conto consuntivo relativo all'anno precedente per il quale si richiede il contributo, con decorrenza dal secondo anno di applicazione della presente legge.

Art. 4.

La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Professionali richiedenti, nonché il loro grado di rappresentatività, sentito il parere della commissione regionale competente, approva il riparto dei fondi stanziati e ne dispone la relativa erogazione entro e non oltre il 31 marzo.

La Giunta regionale può disporre in ogni momento, attraverso propri funzionari, controlli e verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività finanziato.

Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.

Art. 5.

Limitatamente all'anno 1993, le domande di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvederà all'erogazione dei contributi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in L. 300.000.000 (trecentomilioni), farà carico, a partire dal 1993, al capitolo 55300 del Bilancio -- Provvedimenti Legislativi in corso -- di sufficiente disponibilità. Per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 10 settembre 1993

DI BARTOLOMEO

(Omissis).

93R0690

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 24.

Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 14 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione Lombardia, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di L. 200 milioni in favore dell'unione italiana ciechi, 200 milioni in favore dell'ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 200 milioni in favore dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, e L. 200 milioni alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati, della vista, dell'udito e della favella, degli invalidi civili e del lavoro.

Art. 2.

Erogazione dei contributi

1. Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana ciechi, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e assistenza sordomuti, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:

a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei minorati rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale.

Art. 3.

Programma speciale

1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all'art. 1 dovranno operare, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minoranze sensoriali della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;

b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;

c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici.

Art. 4.

Relazione sullo stato d'attuazione dei progetti

1. Gli enti di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno alla giunta regionale, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.

2. La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al precedente comma a rettificare i programmi annuali di attività.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per le finalità di cui al precedente art. 1 la concessione di contributi per l'esercizio finanziario 1993 per L. 800.000.000.

2. Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 800.000.000 per l'anno 1993 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

4. All'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il capitolo 2.2.2.1.3434 «Contributo ordinario dell'unione italiana ciechi, all'ente nazionale mutilati ed invalidi civili e all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della regione Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 9 agosto 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 30 luglio 1993, prot. n. 20802/1627.

93R0643

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 25.

Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95: «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 14 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni.

1. L'art. 28 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni è abrogato.

Art. 2.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 12 agosto 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 3 agosto 1993, prot. n. 24002/1662.

93R0644

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244 CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

2. La fauna selvatica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 157/92, è patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'art. 3 dello Statuto, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

4. In attuazione delle direttive 79/409 CEE, 85/411 CEE e 91/244 CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

5. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.

Art. 2.

Funzioni regionali e provinciali

1. La regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e di controllo previste dalla presente legge.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge n. 157/92 e di quanto previsto dalla presente legge.

3. La giunta regionale si sostituisce alle province in caso di inadempienza nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

4. La giunta regionale e le province possono avvalersi dell'istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché degli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all'art. 9, comma 5.

Art. 3.

Consulta faunistico-venatoria regionale

1. La giunta regionale si avvale di una consulta di diciotto membri composto da:

- a) l'assessore regionale competente, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti delle province designati dall'unione regionale delle province lombarde;
- c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;
- g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
- h) il capo del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato, o suo delegato.

2. I componenti della consulta sono nominati dal presidente della giunta regionale, sulla base dei nominativi proposti dagli enti ed organismi interessati.

3. I nominativi di cui al comma 2, devono pervenire al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio faunistico regionale.

5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.

6. La consulta è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale.

7. La consulta, su richiesta dell'assessore regionale competente, può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio.

8. Ai componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono attribuiti, ove spettanti, l'indennità, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni.

Art. 4.

Fauna selvatica oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, la specie di fauna selvatica, comunque presenti, nel territorio regionale, elencate nell'art. 2, comma 1, della legge n. 157/1992 e ricomprese nell'allegato A della presente legge.

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/1992, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

Art. 5.

Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi selvatici

1. A norma dell'art. 3 della legge n. 157/92 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 6.

Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà

1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'osservatorio regionale di cui all'art. 9: tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'unione europea per l'inanellamento (EURING).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla giunta regionale su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, possibilmente situati in ciascun ambito provinciale e gestiti da enti scientifici o da associazioni protezionistiche riconosciute con finalità scientifiche.

Art. 7.

Prelievo di richiami vivi

1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza le province interessate a gestire un limitato numero di impianti di cattura per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento.

2. Le province si avvalgono, per la gestione degli impianti di cattura autorizzati e opportunamente ubicati per le finalità di cui al comma 1, di personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti di cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio.

4. Le province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa.

5. Per la cessione a fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

7. Le province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati.

8. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di rilevante interesse arboreo e non più utilizzati, può concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi, sempreché i relativi impianti rientrino nell'ambito delle finalità previste dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna

1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati all'art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni dell'avifauna.

2. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo metodi e direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, dal servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta dagli agenti dipendenti dalla provincia coadiuvati dagli agenti del corpo forestale dello Stato e con la possibilità di avvalersi della collaborazione organizzata delle guardie volontarie e di altro personale volontario con qualificata esperienza.

4. La giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta.

5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.

Art. 9.

Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

1. La giunta regionale, in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell'«Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche» con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. All'osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.

3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:

- a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
- b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
- c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse;
- d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
- e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.

4. L'osservatorio è articolato in due uffici:

- a) ufficio per le ricerche sull'avifauna migratoria;
- b) ufficio per le ricerche sulla fauna stanziale con particolare riferimento alla fauna alpina e agli endemismi regionali.

5. L'osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.

6. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

7. Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, le responsabilità e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

Art. 10.

Stazioni ornitologiche

1. La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e la consulta di cui all'art. 3, istituisce stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:

- a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiatec;
- b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;
- c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
- d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;
- e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

3. Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6.

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 11.

Tassidermia

1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42 «Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia», come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.

2. A norma dell'art. 30, comma 2, della legge n. 157/92, per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

TITOLO II

ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA
E DELL'AMBIENTE

Art. 12.

Piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

2. Il piano è approvato dal consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica.

Art. 13.

Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile alla fauna selvatica è destinato per una quota del venti per cento in zona Alpi e del venticinque per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica: in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agriturismo-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

Art. 14.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale.

3. I piani hanno durata quinquennale e devono prevedere:

a) le oasi di protezione e le zone di cui all'art. 1, comma 4;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie;

e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;

h) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato.

5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lettere a), b) e c), a cura della provincia;

b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

Art. 15.

Piani di miglioramento ambientale

1. Le province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri anibiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazioni provinciali.

2. Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalle province e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 16.

Consulta faunistico-venatoria provinciale

1. Le province si avvalgono di una consulta faunistico-venatoria, composta da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni; la consulta è presieduta dall'assessore competente ed è nominata dal presidente della provincia.

2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

3. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della provincia e comunque non possono più far parte della consulta stessa.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia.

Art. 17.

Oasi e zone di protezione

1. Le oasi e le zone di protezione di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l'insediamento e l'irradamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Le oasi e le zone di protezione sono istituite dalle province; con le stesse modalità l'istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. La gestione delle oasi o delle zone di protezione è svolta dalla provincia che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l'approvazione del piano di gestione la provincia predispone specifica convenzione con l'ente gestore.

4. Le province, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'Osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica.

5. Con le modalità di cui al comma 4 le province possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

Art. 18.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. Nell'atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro risarcimento, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all'art. 30.

Art. 19.

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), sono istituiti dalle province, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; le province possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30.

2. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.

Art. 20.

Modalità di costituzione degli ambiti protetti

1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale.

2. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.

3. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni.

4. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la provincia può destinare le suddette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

5. La provincia, in via eccezionale e per particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15.

Art. 21.

Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile

1. Le province istituiscono le zone di cui all'art. 14, comma 3, lettera f), destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B' e C.

3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle gare e prove di interesse provinciale, regionale o nazionale, con divieto di sparo.

4. Le prove cinofile su selvaggina naturale, sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonché nei parchi regionali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori.

5. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno carattere permanente e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo.

6. Le province possono istituire anche zone di tipo B temporanee, per il periodo da gennaio ad agosto, finalizzate all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove cinofile, con divieto di sparo.

7. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e funzionano per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento, secondo le disposizioni della legge n. 157/92, di fauna allevata esclusivamente in cattività.

8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

9. La giunta regionale, sentite le province, propone al consiglio regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 22.

Esercizio dell'attività venatoria Tesserino

1. L'esercizio venatorio è disciplinato dall'art. 12 della legge n. 157/92 sul territorio individuato dall'art. 13 della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla giunta regionale e rilasciato dalla provincia di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della provincia interessata, dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato.

4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuti, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l'istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. Il tesserino va restituito alla provincia rilasciante entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia; le province raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all'osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.

7. Limitatamente alla stagione venatoria 1993/1994, in deroga a quanto previsto dal comma 5, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino al termine dell'attività giornaliera di caccia.

Art. 23.

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

d) arco.

2. È consentito altresì l'uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani e dei richiami vivi, ad usare fischietti e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampi nella caccia da appostamento, nonché richiami a funzionamento meccanico non acustici.

6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 24.

Prelievo venatorio

1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore non può prelevare complessivamente più di due capi di fauna selvatica stanziale autoctona ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice, francolino di monte e gallo forcello, di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo.

2. Le province, su proposta dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore.

3. Per ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.

4. La giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.

Art. 25.

Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di centocinquanta metri dagli stessi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d'acqua del suolo per una durata non inferiore all'anno solare, pena la revoca dell'autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia e ha validità per tre anni, salvo revoca: la domanda deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.

6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi e riserve naturali.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente: sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento al precedente comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 35, è consentito al titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno.

10. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi segnalati a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a due, con il consenso del titolare stesso.

12. Le province, nella stagione venatoria 1993/94, non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge.

13. Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta del titolare dell'appostamento fisso già autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l'autorizzazione per l'appostamento fisso sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successivi: ove si verifichi una possibile carenza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento stesso in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito.

16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

17. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento, nonché delle zone previste dal comma 7.

19. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.

Art. 26.

Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale che acquisisce il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, regolamenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

3. La giunta regionale disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimarne il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla provincia del richiamo morto munito di anellino, secondo modalità da stabilirsi dalla provincia stessa.

7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente articolo.

Art. 27.

Zona Alpi e zona appenninica

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti.

3. Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell'Oltrepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed è denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pavia, sentita la comunità montana interessata.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria nel territorio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.

5. Le province possono emanare disposizioni limitative per la caccia vagante, anche in forme differenziate, nella zona Alpi e per gli appostamenti temporanei, con divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale.

6. Le province possono altresì emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.

7. Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o altitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio.

8. Le province, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, allo scopo di riportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla giunta regionale.

9. Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell'attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dalla giunta regionale, sentite le province interessate.

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengano riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione di cui al successivo art. 44.

12. Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3.

13. Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica, al fine di ripristinare l'integrità della biocenosi animale, è consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI

Art. 28.

Gestione programmata della caccia

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia, riferendosi, in sede di perimetrazione, a:

a) confini naturali, o rilevanti opere, o manufatti;

b) comprensori omogenei di gestione faunistica;

c) esigenze specifiche di salvaguardare le specie di fauna selvatica vocazionale e di conservare l'integrità delle zone umide, nonché degli altri territori soggetti a tutela ambientale, indicati nel piano faunistico venatorio provinciale.

2. Di norma la dimensione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia è di 15.000 ettari; le relative superfici potranno essere determinate in misura inferiore nei territori di pianura e in misura superiore nei territori di montagna, tenuto conto delle caratteristiche della zoocenosi presente.

3. La prima perimetrazione, di carattere sperimentale, può essere modificata entro il 31 marzo 1995 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la stessa cadenza dei piani faunistici venatori provinciali.

4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell'art. 33.

5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, annualmente la giunta regionale determina, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta entro il 31 gennaio 1994, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale o in un comprensorio alpino di caccia della regione e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione; per gli anni successivi le relative domande di accesso sono presentate entro il 31 marzo.

8. La provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale.

Art. 29.

Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia

1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:

a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;

c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della comunità montana interessata, o dal rappresentante delle comunità montane interessate designato d'intesa tra le stesse;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;

f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezionistiche.

2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.

3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.

4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzione, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in assemblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso.

Art. 30.

*Statuto e organi degli ambiti territoriali
e dei comprensori alpini di caccia*

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:

a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157/92;

b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono eletti dall'assemblea dei cacciatori iscritti di cui al comma 1, lettera c).

5. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

6. Il bilancio preventivo viene approvato dal comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è inviato alla provincia, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

7. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

8. Il comitato di gestione trasmette alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, Titolo II, Capo III, del codice civile, ove applicabili.

10. Quando al comitato di gestione è affidata la gestione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni in cui vengono trattati argomenti attinenti a dette strutture viene invitato un tecnico indicato dalla provincia.

11. I comitati di gestione, per l'espletamento di comuni funzioni gestionali e di servizi, possono dotarsi di forme di coordinamento tecnico organizzativo.

12. Qualora i rendiconti di cui al comma 8 presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati di gestione non siano in grado di funzionare, ovvero commettano gravi violazioni di legge, il presidente della provincia nomina un commissario dell'ambito o del comprensorio di caccia.

13. Entro sessanta giorni dall'insediamento il commissario di cui al comma 12 dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi previsti dallo statuto.

Art. 31.

Compiti dei comitati di gestione

1. I comitati di gestione di cui all'art. 30, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica;

b) la realizzazione di allevamenti di selvaggina stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture venatorie per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della selvaggina di cui ai piani poliennali;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla provincia ai sensi dell'art. 47.

4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.

Art. 32.

Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia

1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo-base, di importo non superiore a lire centomila, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi comitati di gestione.

2. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il comitato di gestione determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo-base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.

3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.

4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quota di partecipazione e/o altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all'art. 31, comma 1.

Art. 33.

Criteri e modalità d'iscrizione

1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell'art. 34, comma 1, lettera c).

2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica.

3. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all'ambito o al comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

4. La provincia, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individua gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo.

5. Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella provincia;
- b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla giunta regionale;
- c) residenti nella regione;
- d) residenti in altre regioni e all'estero.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 28, comma 7, il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ambito o ad un comprensorio diverso da quello di residenza, verifica la potenziale disponibilità del posto presso il comitato competente e presenta al medesimo la domanda di iscrizione.

7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l'osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alle province di residenza dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia.

8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Provincia entro quindici giorni.

9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla provincia competente per territorio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.

10. La provincia, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, la provincia può assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori.

11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l'accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.

12. La provincia trasmette alla regione e ad ogni comitato di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori ivi iscritti.

13. Il comitato di gestione sulla base di modalità determinate d'intesa con la provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.

14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di residenza per l'iscrizione sul tesserino regionale di caccia.

15. La giunta regionale promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Lombardia.

Art. 34.

Caccia programmata: compiti delle province

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le province:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;

b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;

d) possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;

e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.

Art. 35.

Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagantè nella zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. Al fine di ridurre la pressione venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le province possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.

3. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva che viene riportata nel tesserino venatorio per tre anni successivi; entro il 31 dicembre 1993, le province trasmettono i relativi dati all'amministrazione statale competente e alla giunta regionale.

4. Sulla base di motivate esigenze le province possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venatoria successiva alla data della richiesta.

Art. 36.

Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli.

2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

3. La giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi culturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 45, comma 9.

4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle province che si avvalgono per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.

Art. 37.

Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori Fondi chiusi

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, al presidente della provincia una richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 12 e 14. È altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.

4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 13, comma 3.

8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L'esercizio venatorio è, inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

Art. 38.

Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie

1. La provincia su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 5, può:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse.

5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.

Art. 39.

Allevamenti

1. La giunta regionale disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.

TITOLO V

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 40.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell'allegato C alla presente legge.

2. Le province, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge n. 157/92.

3. È sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine del fagiano di monte;

b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi.

4. Previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, le province possono modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 10 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

5. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.

7. La caccia nel territorio della zona Alpi e zona appenninica è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall'art. 27, commi 4, 5 e 6.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la provincia, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplina diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia.

9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

10. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

11. La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio.

12. Nei trenta giorni antecedenti la apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì.

13. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria.

Art. 41.

Controllo della fauna selvatica

1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie.

4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso è attuato, su conforme parere dell'ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa con la provincia.

5. Le province per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 42.

Ripopolamenti

1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle province e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

2. L'immissione nel territorio di fauna selvatica proveniente dall'estero viene disposta dalle province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, solo in via eccezionale per il ripopolamento e la reintroduzione esclusivamente con specie autoctone.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione.

4. È vietato su tutto il territorio regionale l'immissione del cinghiale.

Art. 43.

Divieti

1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 10 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre arce delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori di cui all'art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo stesso, e su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente provincia;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli-vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); agnello (*Phasianus colchicus*); colombario (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.

2. E altresì vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla provincia competente.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, nel raggio di mille metri dagli stessi; i valichi devono essere individuati nei piani di cui ai precedenti artt. 12 e 14 e devono essere indicati nei calendari venatori.

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio.

TITOLO VI

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA VIGILANZA

Art. 44.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, ciascuna provincia nomina una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici.

2. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che:

a) la preparazione e l'esame si effettuano su programma approvato dalla giunta regionale;

b) ogni candidato è tenuto a versare alla provincia quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in misura non superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l'abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

6. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

7. Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11, corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e provvedono all'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 50.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. La durata in carica della commissione di cui al comma 1 corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

11. Ogni commissione è composta:

a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico-venatori, che la presiede, designato dal presidente della provincia;

b) da cinque membri effettivi nominati dal presidente della provincia, esperti nella materia indicata al precedente comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti;

c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.

12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, le province possono nominare un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi e della zona appenninica.

13. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, deve essere allegato il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

14. Non possono essere membri della commissione provinciale di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica della provincia stessa.

Art. 45.

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 44, soggetta a rinnovo annuale.

2. La tassa di cui al comma 1 è fissata per il 1994 nella misura del cinquanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.

3. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lombardia, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

4. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili, fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:

a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;

b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:

a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) nel caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia.

9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni culturali: la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 46.

Tasse di concessione regionale

1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

2. I relativi introiti sono destinati alle province.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate in territori non montani.

Art. 47.

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.

3. Fa carico alla giunta regionale il risarcimento, tramite le province, dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina: le province nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, concedono i contributi per le finalità predette.

4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia è disposto dai comitati di gestione, d'intesa con le province.

5. Ai fini della gestione del fondo è costituito e preposto un comitato in ciascuna provincia, composto da:

- a) l'assessore delegato alla materia;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- c) tre rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale.

6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla provincia la quale procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e poi trasmette le relative perizie ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, i quali provvedono alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.

Art. 48.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle province.

2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 23, nonché armi con proiettili a paracetico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle province, esercitano l'attività di vigilanza venatoria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'art. 49 anche fuori dall'orario di servizio.

5. Esercitano altresì la vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4 della legge n. 157/92.

6. La vigilanza di cui al comma 1, è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

7. Le province hanno facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.

9. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.

12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.

13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.

Art. 49.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere.

2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, a norma dell'art. 28 della stessa legge, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto degli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, nel caso in cui si accerti che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo viene introitato dalla provincia medesima.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

7. Alle guardie zoofile dell'ente nazionale protezione animali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3, della legge n. 157/92.

TITOLO VII PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 50.

Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'art. 30 della legge n. 157/92.

2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'art. 32 della legge n. 157/92.

Art. 51.

*Sanzioni amministrative statali e regionali
Ritiro tesserino*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della legge n. 157/92, si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dal predetto art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000 per chi superi per la caccia vagante le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione.

3. Il presidente della provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna ed alla sospensione del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, per particolari infrazioni o violazioni indicate nel calendario venatorio regionale.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 24, il presidente della provincia dispone il ritiro del tesserino regionale per un periodo fino al massimo di un'annata venatoria, tenendo conto di eventuali recidive e della gravità del caso; la stessa misura accessoria è disposta nei confronti di coloro ai quali sia sequestrata la fauna selvatica a norma dell'art. 49, comma 3; il ritiro del tesserino è disposto a cura degli organi di vigilanza che lo trasmettono entro quarantotto ore alla provincia competente per l'irrogazione della sanzione accertata.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia ed i relativi provvedimenti sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 52.

Finanziamenti regionali e piani di riparto

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia, al finanziamento delle seguenti spese:

a) contributi alle province per i piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale, di cui agli artt. 14 e 15, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle spese;

b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all'art. 47, comma 3, da ripartire in misura direttamente proporzionale;

c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;

d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali;

e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'art. 36;

f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della regione, di cui agli artt. 8, 10 e 12.

2. La regione determina annualmente in sede di bilancio le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente ripartendole nella misura del sessanta per cento per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) c) e d), del trenta per cento per lo stanziamento di cui alla lettera e) e del restante dieci per cento per lo stanziamento di cui alla lettera f).

3. I finanziamenti regionali, di cui al comma 1, lettera a), sono erogati con account annuali e congruagli in conformità dei piani agro-faunistici venatori provinciali e di miglioramento ambientale.

4. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono ripartiti sulla base delle liquidazioni effettuate dalle province nell'anno precedente.

5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, lettera e), sono ripartiti tra i proprietari o conduttori dei fondi agricoli interessati in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 36.

Art. 53.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:

a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera a);

b) lire 500.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera b);

c) lire 400.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);

d) lire 100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera d);

e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10;

f) lire 200.000.000 per le attività di cui all'art. 12.

2. E altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presentati ai sensi della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni.

3. La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

4. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all'art. 36, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finanziaria di competenza di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 «Contributi alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico venatorio», per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 «Contributi alle amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole», per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 «Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività tecniche specifiche della caccia» e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

6. Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese».

7. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.2.6.1.3660 «Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 1.100.000.000;

3.2.6.1.3661 «Contributi alle province per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 500.000.000;

3.2.6.1.3662 «Contributi alle province per le spese di gestione di impianti di cattura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400.000.000;

3.2.6.1.3663 «Contributi alle province per la vigilanza e controllo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agri-turistico-venatorie e sui centri privati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

3.2.6.1.3664 «Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna e per l'istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 499.238.400;

3.2.6.1.3665 «Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200.000.000;

3.2.6.1.3666 «Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della legge regionale n. 47/78» con la dotazione finanziaria di competenze e di cassa di lire 4.650.000.000;

b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte 1 è istituito per memoria il seguente capitolo:

3.2.6.1.3667 «Fondo regionale da ripartire tramite le province per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l'utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata».

Art. 54.

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:

a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare;

b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi;

c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a);

d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile.

2. Le aziende agro-venatorie previste dall'art. 18 della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 38, comma 4.

4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.

5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.

Art. 55.

Norme di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio provinciali di cui all'art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla giunta regionale.

2. Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della legge regionale n. 47/78, come modificata dalla legge regionale n. 41/88, possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti.

3. La giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 56.

Delega all'assessore regionale competente

1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.

Art. 57.

Rapporti e relazioni

1. La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all'amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

3. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 la giunta regionale trasmette alle amministrazioni statali competenti una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali nn. 47/78, 20/84, 41/88, 10/89 e 23/89 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 59.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 agosto 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1993 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del governo con nota in data 7 agosto 1993 prot. n. 22202/1640.

(Omissis).

93R0645

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 27.

Contributi di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime della strage avvenuta a Milano il 27 luglio 1993.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per le più urgenti necessità, la regione Lombardia eroga alle famiglie delle vittime della strage di Milano del 27 luglio 1993, contributi di solidarietà a fondo perduto.

2. Per ciascuna famiglia il contributo è fissato in L. 40.000.000 ed è erogato dalla giunta regionale al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.

3. Alla individuazione dei soggetti di cui ai precedenti commi provvede, con proprio decreto, il presente della giunta regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 200.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1/538 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 è apportata la seguente variazione:

— all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1/3716 «Contributi regionali di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime della strage avvenuta a Milano il 27 luglio 1993» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa L. 200.000.000.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 17 agosto 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 agosto 1993, prot. n. 20102/712.

93R0646

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 3 *

L. 2.600